

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II**

N. 82 del 16.07.2019

Reg. Gen. N 980 del 16-7-19



**CITTÀ DI
AGROPOLI**

**OGGETTO : DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO GENERALE ANNI 2018 (I SEMESTRE)-
2019 (I SEMESTRE).**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Agropoli per contratti rogati dal Vice Segretario Dott. Giuseppe Capozzolo nel periodo in oggetto;

VISTO il Bilancio armonizzato 2019-2021 e DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 20 del 21.05.2019;

RILEVATO CHE:

- il comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 testualmente recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio ingodimento*";
- per effetto dell'intervenuta novella legislativa di cui sopra deve intendersi modificata, con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma, anche la percentuale di cui all'art. 11 C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali 9 maggio 2006, il quale disciplina le modalità per il compenso al Vice Segretario per la funzione di sostituzione del Segretario nel rogito dei contratti;

CONSIDERATO CHE, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario tra cui, da ultimo, Tribunale di Monza - sentenza n. 46/2017) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualificadirigenziale);

RILEVATO CHE la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei Vice Segretari che sostituiscono i Segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è stata anch'essa oggetto di

valutazione e, nel merito, ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla stessa magistratura contabile (vedasi Corte Conti Marche n. 90/2016 per cui i Vice Segretari, titolari di P.O., hanno diritto di ricevere i diritti di rogito anche nei Comuni in cui essi sostituiscono i Segretari inquadrati in fascia A o B considerato che la disciplina dei compensi di rogito ai Vice Segretari è disciplinata da una norma contrattuale non abrogata, neppure implicitamente, dalla novella contenuta nel D.L. 90/2014, tant'è che i diritti di rogito del Vice Segretario si fondano sull'art. 11 CCNL 2006 e, poiché l'art. 10 del D.L. 90/2014 è intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, ne consegue che gli stessi diritti, nei confronti di soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari, continuano ad essere dovuti);

PRESO ATTO in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce delle varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

RITENUTO, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Agropoli nel periodo in oggetto per contratti rogati dal Vice Segretario Dott. Giuseppe Capozzolo, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale;

RILEVATO CHE nel Comune di Agropoli non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

VERIFICATO CHE per l'attività rogatoria del Vice segretario generale Dott. Giuseppe Capozzolo nel periodo in oggetto sono stati riscossi importi per diritti di rogito pari ad euro 3.314,74 e che tali importi non superano il quinto dello stipendio in godimento al medesimo;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme, oltre IRAP e oneri riflessi come per legge, per l'importo di complessivi € 3.314,74 a favore del Vice segretario generale Dott. Giuseppe, con imputazione sul capitolo 120.00, oltre oneri e IRAP sui capitoli 137.01 e 244.06;
- di conservare nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all' albo pretorio, un esemplare del presente provvedimento corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di trasmettere copia del presente atto al Vice segretario generale, Dott. Giuseppe Capozzolo.


IL RESPONSABILE DELL'AREA
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Minardi

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ cap. _____ n. _____

Li


Il Ragioniere